

Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 -

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019

Articolo 12 quinquies

Art. 12 quinquies Modifica all'**articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Articolo 12 quinquies -

Art. 12 quinquies Modifica all'**articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Legge del 28/06/2019 n. 58 Allegato

1. Il **comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127**, e' sostituito dal seguente:

«6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'**articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100**. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».

2. Al **comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232**, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'**articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 21 giugno 2017, n. 96**, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'**articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435**, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.

[Torna al sommario](#)